

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3139

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLUCCI, GIOACCHINO ALFANO, ASCIERTO, BARBA,  
CENTEMERO, COSENZA, DI CENTA, MUSSOLINI, PERINA,  
POLIDORI, SCALIA, SOGLIA, ZORZATO**

Divieto di utilizzo delle apparecchiature generanti raggi ultravioletti a scopo estetico da parte di soggetti minorenni

*Presentata il 21 gennaio 2010*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Non ci sono più dubbi, le lampade solari sono cancerogene. Il grido di allarme — o meglio il timbro dell'ufficialità, se mai ce ne fosse stato il bisogno — è arrivato dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, che ha elevato la pericolosità dei raggi ultravioletti delle lampade solari da « probabili cancerogeni » (classificazione che risale al 1992) alla categoria « cancerogeni del gruppo uno », quella di massimo rischio.

Attraverso l'analisi di oltre venti studi epidemiologici, i ricercatori dello IARC,

autori della revisione, hanno dimostrato che l'uso dei lettini solari è causa di melanomi alla pelle e agli occhi. Ma non solo. Il rischio di melanoma (una delle forme più aggressive di tumore della pelle e delle mucose), infatti, aumenta del 75 per cento se l'uso delle apparecchiature abbronzanti inizia prima dei trenta anni di età.

Ovviamente i rischi sono maggiori nel caso di un'esposizione ai raggi ultravioletti dei lettini solari prolungata e senza protezione, senza — dunque — un adeguato controllo da parte dei gestori. Così come

risulta pericoloso prendere il sole senza precauzione o filtri.

Si parla spesso degli effetti benefici del sole che, fra le altre cose, stimola la produzione di vitamina D, importante nella prevenzione di molte malattie, compresi molti tumori. Eppure lo IARC classifica le radiazioni solari come cancerogene fin dal 1992. In teoria il meccanismo di cancerogenesi è lo stesso per i raggi solari e per le lampade solari, ma mentre i primi fanno parte del nostro ambiente naturale e ne abbiamo bisogno, le lampade sono uno strumento artificiale, collegato al mercato della bellezza, ed emettono raggi ultravioletti di tipo A (UV-A), ovvero compresi tra 400 e 315 nanometri, anche sette od otto volte superiori a quelli che si possono assorbire in una giornata di sole. È stato sfatato, infine, anche il vecchio mito delle lampade solari che preparano la pelle alla spiaggia: l'abbronzatura prodotta dai raggi UV-A, infatti, non è protettiva a differenza di quella solare che, essendo più graduale, è un fenomeno molto più completo.

Se dunque si vogliono usare le lampade solari è bene farlo sotto controllo e con un'adeguata informazione e — se possibile — con un'adeguata prevenzione.

Il problema è che oggi i lettini solari sono diffusissimi e ciò comporta una maggiore facilità a utilizzarli, anche per i più giovani.

In Italia sono circa 13.000 gli esercizi commerciali autorizzati (*solarium*, centri estetici) che utilizzano apparecchiature provviste di sorgenti di raggi UV per l'abbronzatura artificiale della pelle, oltre a un numero non trascurabile di palestre, di negozi di acconciatori e di alberghi.

La proliferazione dei lettini solari e il loro uso indiscriminato sono favoriti, altresì, dalla mancanza di norme che regolano le caratteristiche tecnico-dinamiche e i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici — fra i quali anche le lampade solari — utilizzati da chi esercita la professione di estetista. Tali norme, ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, dovevano essere emanate entro cen-

toventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e invece sono passati vent'anni.

In ogni caso rimane il problema per i giovanissimi: infatti, tanto più giovane è l'individuo e tanto meno i melanociti sono pronti e maturi per reagire alle radiazioni UV prodotte dall'esposizione alle lampade solari.

Per questo motivo in Francia, oltre a promuovere controlli a tappeto sugli esercizi, è stato introdotto il divieto per i minorenni di utilizzare l'abbronzatura artificiale e la Germania e la Gran Bretagna, dato l'elevato incremento dell'incidenza del melanoma collegato all'esposizione in giovane età ai raggi UV, stanno muovendosi nella stessa direzione.

In Italia la stima dei casi di melanoma e dei decessi a essi attribuiti si aggira intorno ai 7.000 ogni anno, la presente proposta di legge costituisce, dunque, una prima ma significativa risposta al problema in linea con il dettato costituzionale che prevede l'ottemperanza da parte dello Stato, oltre che di un generico dovere di tutela della salute dei cittadini, anche di quello di proteggere l'infanzia e la gioventù.

A questo fa riferimento l'articolo 1 della proposta di legge.

L'articolo 2 dispone il divieto di utilizzo da parte dei soggetti di età inferiore a diciotto anni di apparecchiature generanti raggi UV a scopo estetico che si trovino in pubblici esercizi, mentre — ai sensi del comma 2 — vengono escluse dal divieto le apparecchiature utilizzate nelle strutture sanitarie a scopo terapeutico (ad esempio per le sedute di fototerapia).

L'articolo 3 affida l'attività di controllo e di vigilanza alle regioni attraverso le aziende sanitarie locali e le autorità pubbliche cui sono attribuiti poteri di accertamento.

L'articolo 4, infine, dispone che l'inservanza da parte del gestore del divieto di utilizzo delle apparecchiature generanti raggi UV a scopo estetico da parte dei minorenni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e, in caso di reiterazione della violazione, la chiusura dell'esercizio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge ha la finalità, in attuazione dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, di proteggere l'infanzia e la gioventù, anche attraverso la promozione di stili di vita corretti.

## ART. 2.

*(Divieto di utilizzo delle apparecchiature generanti raggi ultravioletti a scopo estetico da parte dei soggetti minorenni).*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è vietato l'utilizzo da parte dei soggetti di età inferiore a diciotto anni delle apparecchiature generanti raggi ultravioletti a scopo estetico presenti in esercizi aperti al pubblico, compresi *club*, palestre ed esercizi similari.

2. Sono escluse dal divieto di cui al comma 1 le apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzate nell'ambito delle strutture sanitarie.

## ART. 3.

*(Vigilanza).*

1. Ai fini di cui alla presente legge l'attività di controllo e di vigilanza è esercitata dalle regioni attraverso il personale delle aziende sanitarie locali e le autorità pubbliche alle quali sono attribuiti per legge poteri di accertamento.

## ART. 4.

*(Sanzioni).*

1. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 2, accertata dai soggetti di cui all'articolo 3, comporta l'applicazione al gestore dell'esercizio di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e, nel caso di reiterazione della violazione, la segnalazione e la contestuale richiesta alla competente autorità locale di chiusura dell'esercizio stesso.

